

DOCUMENTO DI PROPOSTA DEL DIRETTORE

N. 4 del 18-04-2024

Oggetto:	Approvazione proposta di predisposizione dei PEF 2024-2025 relativi all'aggiornamento biennale del MTR-2 ARERA.
----------	--

IL DIRETTORE

Preliminarmente si prende atto di quanto contenuto nell'Istruttoria n. 3 del 16/04/2024 redatta dalla EQ Ufficio Unico Idrico e Rifiuti – Settore Rifiuti (documentazione agli atti del procedimento) di cui si condividono contenuti e valutazioni, che di seguito si riporta;

Richiamati, ai fini della propria competenza per il presente atto:

- il decreto del Presidente ATA n. 9 del 01/04/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto, a far data dal 01/04/2021, per un periodo di anni tre, l'incarico di Direttore con qualifica dirigenziale a tempo pieno e determinato dell'ATA 1 di Pesaro e Urbino.
- il decreto del Presidente ATA n. 10 del 21/03/2024 con il quale è stato prorogato fino al 15/05/2024 l'incarico di Direttore con qualifica dirigenziale a tempo pieno e determinato dell'ATA 1 Pesaro Urbino, conferito al sottoscritto;

Richiamata altresì la convenzione per la costituzione di un ufficio unico tra ATA1-Pesaro e Urbino che svolge funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti e AATO n.1 Marche Nord-Pesaro e Urbino che svolge funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, per lo svolgimento di funzioni dirigenziali e di coordinamento dei due servizi sottoscritta in data 01/04/2021, in forza della quale il sottoscritto ricopre il ruolo di Direttore dell'Ufficio Unico Idrico e Rifiuti;

Premesso che:

- l'Assemblea territoriale d'ambito (ATA) dell'Ambito territoriale ottimale 1 - Pesaro e Urbino, ai sensi della L.R. 24/2009 e ss.mm., si è costituita in data 24 ottobre 2013, come risulta dalla presa d'atto dell'avvenuta costituzione effettuata con Decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 31 del 14/11/2013;
- ai sensi dell'art.14 della Convenzione istitutiva, all'ATA si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti gli Enti locali ed in particolare quelle del D.lgs. 267/2000;

Visto l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”* ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione*

in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”;

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga” (lett. f)”;*
- *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);*

Richiamate:

- la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF “AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)”, che ha integrato e modificato l’Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF;
- la deliberazione ARERA n. 387/2023/R/RIF “OBBLIGHI DI MONITORAGGIO E DI TRASPARENZA SULL’EFFICIENZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SUGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI”, che tra le altre cose ha introdotto il macro-indicatore R1 – “Efficacia dell’avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”;
- la deliberazione ARERA n. 487/2023/R/RIF “VALORIZZAZIONE DEI PARAMETRI ALLA BASE DEL CALCOLO DEI COSTI D’USO DEL CAPITALE, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ 389/2023/R/RIF, DI AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)”;
- la deliberazione ARERA n. 7/2024/R/RIF “OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE SECONDA, NN. 10548, 10550, 10734, 10775 DEL 2023, IN MATERIA DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ 363/2021/R/RIF, E ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)”, che ha integrato e modificato la deliberazione n. 363/2021/R/RIF e l’Allegato A alla stessa;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (Versione modificata con deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF e con deliberazione del 23 gennaio 2024, n. 7/2024/R/RIF) “Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” ed il suo Allegato A – “Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2”, indicando in particolare:
 - all’art. 7.1) che: *“...il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente”;*
 - all’art. 7.3) che: *“Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 (soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8), nonché quello di cui al comma 7.2 sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati”;*
 - all’art. 7.4) che: *“Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all’Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del*

piano economico finanziario.”;

- all’art. 8.1) della deliberazione è stabilito che: *“l’aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall’Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti”;*
- la Determina n. 1/2023 – DTAC dell’ARERA *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”*, con allegati i seguenti documenti:
 - Allegato 1 - Tool MTR-2 aggiornamento 2024-2025;
 - Allegato 2 - Relazione di accompagnamento aggiornamento 2024-2025;
 - Allegato 3 - Dichiarazione di veridicità;
 - Allegato 4 - Dichiarazione di veridicità Comuni;

Accertato che:

- l’art. 1 *«Definizioni»* dell’Allegato A alla Deliberazione di ARERA 363/2021/R/RIF individua l’*«Ente territorialmente competente»* (ETC) nell’Ente di governo dell’Ambito, laddove *«costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;»*;
- essendo *«costituito ed operativo»*, spetta a questo Ente, individuato dalla disciplina regolatoria come Ente Territorialmente Competente, svolgere l’attività di validazione dei dati alla base del PEF predisposto dal Gestore;
- in quanto Ente Territorialmente Competente questo Ente è tenuto alla predisposizione delle tariffe intese come piano economico-finanziario su scala comunale;

Dato atto che nel territorio dell’ATO n. 1 l’Ente Territorialmente Competente ha individuato, per ogni ambito tariffario, i seguenti Gestori del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani ai sensi del Metodo Tariffario:

	AMBITO TARIFFARIO	Gestore del Ciclo integrato RU	Altro Gestore
1	Acqualagna	Marche Multiservizi Spa	Acqualagna
2	Apecchio	Marche Multiservizi Spa	Apecchio
3	Belforte all'Isauro	Marche Multiservizi Spa	Belforte all'Isauro
4	Borgo Pace	Marche Multiservizi Spa	Borgo Pace
5	Cagli	Marche Multiservizi Spa	Cagli
6	Cantiano	Marche Multiservizi Spa	Cantiano
7	Carpegna	Marche Multiservizi Spa	Carpegna
8	Cartoceto	Aset Spa	Cartoceto
9	Colli al Metauro	Aset Spa	Colli al Metauro
10	Fano	Aset Spa	Fano
11	Fermignano	Marche Multiservizi Spa	Fermignano
12	Fossombrone	Aset Spa	Fossombrone
13	Fratte Rosa	Marche Multiservizi Spa	Fratte Rosa
14	Frontino	Marche Multiservizi Spa	Frontino
15	Frontone	Marche Multiservizi Spa	Frontone
16	Gabicce Mare	Marche Multiservizi Spa	Gabicce Mare
17	Gradara	Marche Multiservizi Spa	Gradara
18	Isola del Piano	Aset Spa	Isola del Piano
19	Lunano	Marche Multiservizi Spa	Lunano
20	Macerata Feltria	Marche Multiservizi Spa	Macerata Feltria
21	Mercatello sul Metauro	Marche Multiservizi Spa	Mercatello sul Metauro
22	Mercatino Conca	Marche Multiservizi Spa	Mercatino Conca

23	Mombaroccio	Marche Multiservizi Spa	Mombaroccio
24	Mondavio	Aset Spa	Mondavio
25	Mondolfo	Onofaro Antonino srl	Mondolfo
26	Montecalvo in Foglia	Marche Multiservizi Spa	Montecalvo in Foglia
27	Monte Cerignone	Marche Multiservizi Spa	Monte Cerignone
28	Montefelcino	Aset Spa	Montefelcino
29	Monte Grimano	Marche Multiservizi Spa	Monte Grimano
30	Montelabbate	Marche Multiservizi Spa	Montelabbate
31	Monte Porzio	Aset Spa	Monte Porzio
32	Peglio	Marche Multiservizi Spa	Peglio
33	Pergola	Aset Spa	Pergola
34	Pesaro	Marche Multiservizi Spa	Pesaro
35	Petriano	Marche Multiservizi Spa	Petriano
36	Piandimeleto	Marche Multiservizi Spa	Piandimeleto
37	Pietrarubbia	Marche Multiservizi Spa	Pietrarubbia
38	Piobbico	Marche Multiservizi Spa	Piobbico
39	San Costanzo	Aset Spa	San Costanzo
40	San Lorenzo in Campo	Rieco Spa	San Lorenzo in Campo
41	Sant'Angelo in Vado	Marche Multiservizi Spa	Sant'Angelo in Vado
42	Sant'Ippolito	Aset Spa	Sant'Ippolito
43	Sassocorvaro Auditore	Marche Multiservizi Spa	Sassocorvaro Auditore
44	Serra Sant'Abbondio	Marche Multiservizi Spa	Serra Sant'Abbondio
45	Sestino	Sestino	
46	Tavoletto	Marche Multiservizi Spa	Tavoletto
47	Tavullia	Marche Multiservizi Spa	Tavullia
48	Terre Roveresche	Onofaro Antonino srl	Terre Roveresche
49	Urbania	Marche Multiservizi Spa	Urbania
50	Urbino	Marche Multiservizi Spa	Urbino
51	Vallefoglia	Marche Multiservizi Spa	Vallefoglia

I comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio non rientrano più nell'ambito ATA 1 Pesaro Urbino a seguito del passaggio alla Regione Emilia Romagna a partire dal 01.01.2022.

Dato atto che:

- ai fini dell'individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con delibera di Assemblea n. 8 del 13.05.2022 è stato individuato lo Schema Regolatorio I (Livello qualitativo minimo) ai sensi dell'art. 3, comma 1, del TQRIF ex allegato A alla Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF;
- con delibera di Assemblea n. 9 del 13.05.2022 è stata approvata la proposta di predisposizione del PEF 2022-2025 in applicazione del MTR-2 ARERA;
- ai fini dell'individuazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e degli adempimenti conseguenti, con delibera di Assemblea n. 12 del 28.07.2023, in attuazione della Delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF artt. 6 e 7, è stata disposta la non individuazione di impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti "minimi" all'interno dell'ATO 1;

TEMPISTICHE DI APPROVAZIONE

Vista la legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" che all'art. 3 del suddetto DL ha introdotto: il comma 5-quinquies che prevede che: «A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del **30 aprile** di ciascun anno.»;

Visto il decreto del Consiglio dei Ministri del 2.5.22 (DL «Aiuti») che all'art. 43 comma 11 viene

novella il citato comma 5-quinquies dell'articolo 3, prevedendo espressamente che: “*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*”, chiarendo definitivamente il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti;

VALIDAZIONE PEF

Dato atto che secondo quanto previsto all'art. 7 della Deliberazione ARERA 363/2021/R/rif:

- il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
- il piano economico finanziario 2024-2025 (di seguito anche “PEF 24-25”) secondo quanto previsto dal MTR-2 è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati;
- la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente;

Dato altresì atto che:

- le forme di gestione sopra menzionate (Gestori e Comuni) hanno provveduto alla trasmissione a mezzo Pec a questo ETC dei dati in accordo con quanto previsto dal metodo ARERA;
- si sono svolte approfondite attività di confronto e revisione dati tra gli uffici ATA, gli uffici gestori e quelli comunali finalizzati alla verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano economico finanziario;
- conseguentemente i gestori hanno provveduto a ritrasmettere la documentazione definitiva presa a riferimento per la predisposizione dei PEF;
- per quanto riguarda la documentazione dei Comuni, al fine di semplificare il procedimento amministrativo, l'ETC ha proceduto, per alcuni Comuni, alla rettifica dei dati trasmessi comunicando agli stessi le modifiche effettuate;
- che tutta la documentazione di cui sopra risulta agli atti dell'ETC;

SCELTE DI COMPETENZA DELL'ETC

Dato atto che:

- a seguito dell'applicazione del MTR-2 ARERA approvato con la delibera 363/2021, come successivamente modificato e integrato, e dei successivi provvedimenti applicativi, l'ATA è chiamata ad assumere determinazioni in ordine a parametri/aspetti rilevanti per il calcolo delle Entrate Tariffarie, quali in particolare:
 - A. **i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$** connessi ai risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari, ai fini della determinazione del parametro ω_a e del coefficiente di recupero di produttività X_a . Al coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere attribuita una valutazione soddisfacente, contestualmente quantificandolo nell'ambito dell'intervallo $(-0.15,0]$ – solo nel caso in cui risulti soddisfatta la seguente condizione: R1 (*Efficacia*

dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore) $\geq 0,85$

- B. i fattori di “sharing” dei proventi dalla vendita di materiale o energia da rifiuti o dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza, con conseguente attribuzione al Gestore di una parte dei proventi stessi (parametri **b** e ω_a);
- C. i parametri da utilizzare per il calcolo del **limite alla crescita** annua delle entrate tariffarie ai sensi dell'art. 4 dell'MTR-2 (X, QL, PG, C116, CRI);

Dato atto inoltre che ai sensi del comma 5 dell'art. 4: “Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità, nei seguenti termini:

- in sede di prima determinazione tariffaria, tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025;
- in sede di aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025, anche successivamente al termine del vigente periodo regolatorio, al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe delle annualità successive al 2025.”

Ritenuto opportuno approvare con la presente delibera i criteri per la definizione dei parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente nonché il dettaglio dei parametri per ciascun ambito tariffario come di seguito riportato:

A - Coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$

Si rimanda all'Allegato 1 per la definizione del criterio ed all'Allegato 2 per il dettaglio dei parametri adottati a livello di singolo ambito tariffario.

B - fattori di “sharing” **b e ω_a**

Si rimanda all'Allegato 1 per la definizione del criterio ed all'Allegato 2 per il dettaglio dei parametri adottati a livello di singolo ambito tariffario.

C - Limite alla Crescita delle Entrate Tariffarie

Considerato che:

- Il MTR ARERA, all'art. 4 prevede che le entrate tariffarie di riferimento per l'anno a debbano rispettare il seguente limite alla variazione annuale, rispetto all'annualità a-1.

$$\sum T_a / \sum T_{a-1} \leq (1 + \rho_a)$$

- Con il parametro ρ_a definito dall'Ente Territorialmente competente (ETC), pari a:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a + C116_a + CRI_a$$

ove:

- rpi_a = tasso di inflazione programmata, definito da ARERA e pari a 2,7%;
- X_a = è il coefficiente di RECUPERO DELLA PRODUTTIVITÀ determinato dall'ETC [0,1%; 0,5%]:
 - confrontando il costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento (fabbisogno standard o costo medio);

- in base ai risultati in termini di Raccolta differenziata - RD (γ_1) ed efficacia delle attività di preparazione per riutilizzo e riciclo (γ_2)
- **QL_a** = è il coefficiente per il miglioramento previsto della QUALITÀ e delle prestazioni erogate agli utenti [0%; 4%] – tiene conto anche dei possibili incrementi della qualità dovuti all'introduzione degli obblighi ARERA (del. 15/2022) a partire dal 1.1.2023;
- **PG_a** = coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale, determinato dall'ETC, nell'intervallo tra 0% e 3%;
- **C116_a** = è il coefficiente che tiene conto degli oneri riconducibili alle novità normative di cui al D.Lgs. 116/20. Valorizzabile nell'intervallo [0% e 3%], «assorbendo» valorizzazioni inferiori al valore massimo degli altri parametri;
- **CRI** = è il nuovo coefficiente che tiene conto dei maggiori oneri sostenuti per gli anni 22-23 riconducibili alla dinamica dei prezzi, valorizzabile tra [0% e 7%], «assorbendo» valorizzazioni inferiori degli altri parametri;

Il limite alla crescita massimo è comunque del 9,6%, salvo motivate situazioni di superamento del suddetto limite.

Considerato che:

- a seguito di una prima valutazione si era proceduto all'elaborazioni dei PEF per le annualità 2024 e 2025 con la previsione di un coefficiente massimo di crescita delle entrate tariffarie per entrambe le annualità pari al 6,6% con recupero dell'extra cap nelle annualità successive al 2025. Detto limite era stato proposto dagli uffici ATA in seguito ad una attenta valutazione dei dati trasmessi dalle Società di gestione del servizio e dai Comuni, in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata all'utenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;
- a seguito dell'assemblea informativa dei Sindaci tenutasi il giorno 12 aprile in cui sono state illustrate le risultanze delle elaborazioni dei Pef per le annualità 2024 e 2025, come da alinea precedente, i Sindaci presenti hanno proposto un incremento massimo complessivo del 5,0% per entrambe le annualità con recupero dell'extra cap nelle annualità successive al 2025 chiedendo in tal senso ad ATA di avere una interlocuzione con i Gestori che ATA ha prontamente avviato come da lettera allegata (Allegato n. 5);
- le Società di Gestione hanno riscontrato la nota di ATA (Allegato n. 6) evidenziando *“l'importanza di garantire, attraverso il rigoroso rispetto del metodo di regolazione tariffaria, le risorse necessarie affinché le società di gestione possano assicurare alla collettività servizi ambientali di qualità ed in grado di salvaguardare ogni aspetto utile alla prioritaria tutela della salute pubblica.*

La corretta conduzione del ciclo dei rifiuti comporta, infatti, un quotidiano e costante rigoroso rispetto delle normative ambientali e la correlata necessità di poter realizzare investimenti in impiantistica, mezzi e formazione del personale che, senza il necessario riconoscimento economico, rischierebbero di perder efficacia ed efficienza.

*Per quanto sopra premesso, la seppur comprensibile richiesta di contenimento, per le annualità 2024-2025 del coefficiente massimo di crescita delle entrate tariffarie può essere accolta, in via straordinaria e limitatamente, nella misura di 1 punto percentuale, ovvero prevedendo un **tetto massimo del 5,6%** anziché del 6,6% e solo previa assicurazione dell'effettivo recupero dello stesso nelle annualità successive al 2025 come riportato nella nota di codesta Autorità territoriale.”;*

- stante l'urgenza di procedere con la preparazione della proposta deliberativa e dei relativi allegati al fine di mantenere l'appuntamento assembleare nella data prestabilita, in modo tale da garantire alle Amministrazioni Comunali la formulazione e l'approvazione degli atti di competenza in tempi utili, si è proceduto col contattare per vie brevi i rappresentanti dei Comuni (*Sindaci o loro delegati*), anche di quei Comuni che non avevano presenziato l'Assemblea informativa di venerdì 12 aprile scorso. Il risultato dei contatti ha fatto ritenere

condivisibile procedere con l'elaborazione dei PEF con tetto massimo del 5,6% per le annualità 2024 e 2025 e con recupero dell'extra cap nelle annualità successive al 2025;

Ritenuto per quanto sopra di determinare i coefficienti di competenza dell'ETC, ed in particolare i coefficienti X, QL, PG, C116 e CRI, come segue:

- a) di valorizzare il coefficiente X relativo al recupero di produttività sulla base delle risultanze dei risultati in termini di RD (γ_1) ed efficacia delle attività di preparazione per riutilizzo e riciclo (γ_2) e sul confronto tra costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento, scegliendo, laddove si ricada in un quadrante con un intervallo di riferimento, il valore intermedio (es. $X=0,2$ se ricade nel quadrante $[0,1-0,3]$);
- b) di non valorizzare il coefficiente QL per nessun Comune dell'Ambito;
- c) di non valorizzare il coefficiente PG per nessun Comune dell'Ambito;
- d) non valorizzare il coefficiente C116 per nessun Comune dell'Ambito;
- e) di valorizzare il coefficiente CRI pari al 3,0% con un conseguente limite alla crescita massimo pari a 5,6% ritenendo tale valorizzazione adeguata in considerazione dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione, come documentati dalle principali Società di gestione nelle relazioni di accompagnamento;

Definiti quindi, per effetto di tali criteri, i coefficienti a livello di ambito tariffario, come riportato nell'Allegato 2.

D – Entrate tariffarie eccedenti il limite alla crescita

Considerato che il MTR-2 prevede la possibilità di rimodulare l'eventuale eccedenza delle entrate tariffarie rispetto al limite alla crescita anche nelle annualità successive al 2025, laddove l'ETC lo ritenga necessario al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati;

Vista la richiesta dei gestori ASET spa e Marche Multiservizi spa di riconoscimento di tale eccedenza in quanto fondamentale per la *“corretta conduzione del ciclo dei rifiuti”* che comporta *“un quotidiano e costante rigoroso rispetto delle normative ambientali e la correlata necessità di poter realizzare investimenti in impiantistica, mezzi e formazione del personale”*;

Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario delle gestioni, anche in considerazione degli incrementi dei costi d'esercizio, nonché per garantire il mantenimento degli standard qualitativi del servizio anche in ottica di implementazione di miglioramenti dello stesso così come previsti nel Piano d'Ambito dell'ATO1;

DOCUMENTAZIONE PEF

Dato atto che la documentazione che l'ATA deve trasmettere ad ARERA ai fini dell'approvazione delle tariffe, ai sensi dei commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/rif è costituita da:

- a) il piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo approvati con determina ARERA n. 1/DTAC/2023;
- b) la delibera di approvazione del piano economico finanziario e dei corrispettivi per l'utenza finale.

Ritenuto opportuno, in un'ottica di semplificazione del procedimento amministrativo:

- approvare lo schema generale di relazione di accompagnamento, riportato all'Allegato 3, che rimanda, per ciascun ambito tariffario, alle singole relazioni di accompagnamento trasmesse dai Gestori (riportate nell'Allegato 7) e dai Comuni (in qualità di Gestori), acquisite agli atti da parte dell'Ente;

- approvare i PEF 2024-2025, su base di ciascun ambito tariffario, secondo i formati ARERA di cui alla Determina n. 1/DTAC/2023, riportati all'Allegato 4;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000), in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente documento di proposta;
2. di approvare i criteri per la determinazione dei parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente riportati nelle premesse e nell'Allegato 2;
3. di approvare, per ciascun ambito tariffario, i parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente stabiliti secondo i criteri di cui al punto precedente e riportati all'Allegato 2;
4. di approvare lo schema generale di relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente riportato all'Allegato 3;
5. di dare atto che il suddetto schema risulta integrato, per ciascun ambito tariffario, dalle relazioni di accompagnamento predisposte dai relativi gestori, Società di gestione (Allegato 7) e Comuni (depositate agli atti dell'Ente);
6. di approvare i prospetti dei Piani Economico Finanziari 2022-2025 secondo lo schema allegato alla Determina n. 1/DTAC/2023, riportati all'Allegato 4;
7. di stabilire che, stante le tempistiche ristrette per l'approvazione dei PEF, eventuali ulteriori riduzioni dei PEF 2024-2025 di cui al comma 1.4 della Det. 2/DRIF/2021 (contributo del MIUR, entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, entrate derivanti da procedure sanzionatorie, ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente) rispetto a quelle comunicate all'ETC potranno essere inserite direttamente dai Comuni in fase di approvazione ai fini della predisposizione tariffaria e successivamente comunicate all'ETC ai fini della trasmissione dei PEF ad ARERA;
8. di rendere la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 al fine di inoltrare tempestivamente la documentazione richiesta agli Enti sopra indicati per i seguiti di competenza.

Allegati:

Allegato 1 – Criteri per la definizione dei parametri definiti dall'ETC – dettaglio comunale

Allegato 2 – Parametri definiti dall'ETC – dettaglio comunale

Allegato 3 – Schema di relazione di accompagnamento

Allegato 4 – Prospetti dei PEF 24-25 – dettaglio comunale

Allegato 5 – Lettera ATA inviata ai Gestori

Allegato 6 – Lettera di risposta dei Gestori

Il Direttore dell'Ufficio Unico Idrico e Rifiuti
Settore Rifiuti
Ing. Michele Ranocchi

Pareri di regolarità resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, non si rende necessario esprimere il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Pesaro, 18/04/2024

EQ Ufficio Unico Idrico e Rifiuti
Settore Rifiuti
Ing. Yuri Ricciatti